

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER L'ABRUZZO
L'AQUILA

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA di MISURA CAUTELARE ED
ISTANZA DI NOTIFICAIZONE PER PUBBLICI PROCLAMI

La Sig.ra . **POPESCU DENISA IONELA**, nato a Romania il 16/05/1987 C.F. PPSDSN87E56Z129F, residente in Teramo Putignano Via Giorgio Perlasca 12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli**(CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, elettivamente domiciliata presso gli indicati difensori, giusta procura rilasciata in separato foglio e da considerarsi al presente atti fisicamente e materialmente congiunta. I predetti difensori, ai sensi di legge dichiarano di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento ai rispettivi indirizzi pec: mira.dezolt@pec-avvocatiteramo.it, simona.mazzilli@pec-avvocatiteramo.it come risultanti dal REGINDE, ed ai numeri di fax 0861/587012 –0861.031192

(Ricorrente)

CONTRO

ASL DI TERAMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. con sede in (64100) Teramo Circ. Ragusa, 1, CF/PIVA 00115590671

(Resistente)

E NEI CONFRONTI DI

MIRANDI PAMELA , nata il 14/04/1984 a Teramo, ivi residente alla via G. Melarangelo n. 68, c.f. MRNPML84D54L103F
e di tutti i 3694 partecipanti al Concorso

(Controinteressato)

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE DELLA IDONEA MISURA
CAUTELARE

- a) dell'esito della prova unica scritta del 24/11/2021 relativa al CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 90 COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI – INFERMIERI CAT. D (CODICE CONCORSO C22), INDETTO CON DELIBERAZIONE N. 1965 DEL 09/12/2020 DELLA ASL DI TERAMO, così come reso noto e pubblicato il 25 gennaio 2022 sul sito Istituzionale della Azienda USL di Teramo <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf> ed in quella data conosciuto dalla ricorrente, così come rielaborato a seguito delle correzioni contenute nei verbali 11 e 13 del 02/02/ e 21/02/2022 **esito rettificato** pubblicato il 04/03/2022 (consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf> **nella parte in cui essi atti considerano la prova della ricorrente “Non Superata” per avere conseguito un punteggio di 48,95 considerato non sufficiente per il superamento della prova, di tutti gli atti allo stesso prodromici, connessi, conseguenti e/o consequenziali, ivi compresa la redigenda graduatoria finale di merito.**

- a) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell’11 ottobre 2021), ha deciso di considerare non superata la prova della ricorrente per avere ella conseguito il punteggio di 48,95;
- b) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti nei quali la commissione ha individuato i criteri di valutazione, nelle parti lesive per la ricorrente;
- c) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, relativi al Concorso pubblico per Titoli ed esami per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, nei quali la commissione (nominata con delibera 1674 dell’11 ottobre 2021), ha individuato le domande e le relative risposte, in particolare nella parte in cui ha deciso di sottoporre ai candidati i quesiti nr. 8 e 4 - contenuti nella busta nr. 3 estratta quale “*Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2*”, e inserendo, quindi, tra i detti quesiti i seguenti:

Domanda 8.

In un sospetto di meningite l’approccio diagnostico corretto è:

- A) Prima TC encefalo e poi rachicentesi
- B) Rachicentesi e se possibile Emoculture
- C) RMN dell’Encefalo;

Domanda 4 .**La medicazione idrocolloidale:**

- A) Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata
- B) Non aderisce alla superficie della ferita
- C) Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione può facilitarne la crescita;
- d) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti nei quali la commissione ha individuato i criteri di valutazione, nelle parti lesive per il ricorrente;
- e) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 nella parte in cui la commissione ha ritenuto *“di dover confermare quanto già precedentemente stabilito e formalmente comunicato: - quanto al punteggio minimo (necessario per il superamento della prova) e massimo conseguibile – già in sede di pubblicazione del diario della prova unica (GU nr 83 del 19/10/2021) e relativa pubblicazione sul sito web dell’azienda (sezione concorsi e avvisi); - quanto ai punteggi da attribuirsi alle risposte: esatta (2,33), errata (-0.33) e non data (0), in sede di svolgimento della prova, prima dell’effettuazione della stessa;”* nella parte in cui essa decisione è lesiva dei diritti del ricorrente;
- f) della prova scritta svolta dalla ricorrente, nella parte in cui viene attribuita una valutazione negativa alla risposta al quesito nr. 3 e nessun punteggio per il quesito nr.20 del test della ricorrente;
- g) dei verbali nr. 11 e 13 del 3 e 21 febbraio 2022 con i quali la commissione, *“a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nella giornata di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l’indicazione per la correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova”* ed ha poi stabilito, con riferimento al test 3 estratto nella sessione cui ha partecipato il ricorrente, di *“confermare quale esatta la risposta così impostata dal sistema”* per il quesito nr. 8 test 3 estratto e di *“considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema”* “c” sia la “a” per la domanda nr 4 del test 3 estratto e, comunque, nella parte in cui la commissione ha ritenuto di non rivalutare o rivalutare in maniera sfavorevole alla ricorrente i quesiti 4 e 8 del test 3 estratto;
- h) per quel che occorrer possa, del Bando di concorso e del successivo Diario, nelle parti lesive per il ricorrente;

- i) di ogni altro atto prodromico, contestuale, connesso, conseguente o successivo a quelli impugnati, pure non conosciuto dal ricorrente, anche potenzialmente lesivo dei diritti e degli interessi dello stesso, **ivi compresa, se e per quanto occorra, la conseguente successiva graduatoria definitiva.**

E PER IL RICONOSCIMENTO

del diritto della ricorrente a vedersi considerata “*Superata*” con il punteggio di 53,94 o altro accertato e, in ogni caso, “*Superata*”, la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020

NONCHE' PER LA CONDANNA

dell'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra **POPESCU DENISA IONELA**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 8, e 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della “*Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2*” estratta e corrispondenti alle domande nr. 3 e 20 del test svolto dalla ricorrente (Prova PPSDSN87E56Z129F) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lei attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione **che risulterà dall'attribuzione del punteggio di di 53,94 o altro accertato,** e dalla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*, nonché per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

e, nelle more, **concedere,**

IN VIA CAUTELARE ED URGENTE

che l'Amministrazione valuti positivamente la prova unica scritta della ricorrente attribuendo un punteggio di 53,94, ai fini dell'inserimento nella *redigenda* graduatoria finale di merito onde evitare che la stessa perda la possibilità di essere dichiarata vincitrice e/o estromessa dalla graduatoria così perdendo, altresì, la chance di essere assunta a tempo indeterminato.

FATTO

Con deliberazione N. 1965 DEL 09/12/2020, la ASL di Teramo ha indetto un Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di nr 90 Collaboratori Professionali Sanitari – Infermiere, categoria D (cod. Concorso C22), il cui bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 32 Speciale (Concorsi) del 19 febbraio 2021 e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 30 DEL 16/04/2021 e sul sito aziendale al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Bando-Infermieri-C22-2020.pdf> (All. 1).

In conformità alle disposizioni di cui all'art. 10, comma 3 del decreto-legge n. 44/2021 convertito in legge n. 76/2021 le prove scritta, pratica ed orale previste dal bando sono state sostituite da un'unica prova scritta che si è svolta presso Fiera Roma il giorno 24 novembre 2021, come indicato e previsto nel Diario della prova pubblicato su GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf> (All.2).

Nel predetto Diario è stato stabilito che *“La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti:*

infermieristica clinica: generale e specialistica;

modelli organizzativi assistenziali;

modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica;

elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.”

Sempre sul Diario è stato stabilito: *“ (...) il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica scritta è pari a 70 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova scritta pratica e prova orale) e **il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70**”.*

La prova unica scritta si è svolta in data 24/11/2021, ed i candidati sono stati suddivisi in due gruppi (turno 1 mattina e turno 2 pomeriggio), cui sono stati sottoposti 2 questionari differenti, estratti a sorte tra i quattro predeterminati dalla commissione (Cfr. sito aziendale link <https://www.aslteramo.it/020-n-90-posti-cps-infermiere-cat-d-cod-c22-delib-n-1965-del-2020/>) (all.3 busta 2 estratta turno 1 All. 4 busta 3 turno 2).

Il giorno della prova, è stato comunicato ai candidati che sarebbero state loro sottoposte 30 domande a risposta multipla.

In data **25 gennaio 2022** sul sito della Asl di Teramo è stato pubblicato l'esito della prova unica scritta del concorso (all. 5 consultabile anche al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-ESITO-PROVA-UNICA-SCRITTA-INFERMIERI.pdf>) e la prova della ricorrente è stata considerata “*Non Superata*”, avendo la stessa riportato un punteggio di 48,95 (all.6 Questionario sottoposto alla ricorrente con risposte e relativo punteggio), come dalla stessa verificato mediante l'accesso alla piattaforma “ConcorsiSmart” ove, in pari data, sono stati resi noti ai singoli concorrenti i risultati della prova, avendo il ricorrente reso **22 risposte corrette**, alle quali è stato attribuito un punteggio di 2,33 ciascuna; **7 risposte errate**, per le quali è stato decurtato il punteggio di 0,33 ciascuna; e **1 risposta non date**, per la quali non è stato attribuito alcun punteggio.

Tra i quesiti posti vi erano più domande ambigue, impossibili e/o che prevedevano più risposte esatte. Ci si riferisce, in particolare, alle domande ed alle relative risposte nr. 8 e 4 della busta 3 (turno 2).

Il quesito di cui alla domanda nr. 8 (3 della prova della ricorrente) è stato posto in maniera del tutto errata, tanto da rendere impossibile la risposta ritenuta corretta dalla Asl di Teramo, in ogni caso, non era attinente alle materie d'esame di cui al bando ed al successivo diario, né riferita e/o riferibile alle competenze specifiche del profilo professionale messo a Concorso (CPS Infermiere) ed in ultimo lo stesso prevedeva più risposte esatte.

Il quesito di cui alla domanda nr. 4 (20 della prova della ricorrente) è formulato in maniera ambigua e prevede due risposte ugualmente corrette. Per detto quesito la commissione, con i verbali nr 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022, ha effettivamente deciso di individuare come esatte 2 risposte e ciò in danno della ricorrente che, invece, per evitare di vedersi penalizzata nel caso in cui la risposta resa non fosse stata la medesima scelta dalla commissione, ha omesso di rispondere.

Pertanto, per il quesito 8 (3 test ricorrente) non sarebbe stato consentito alla commissione decurtare alla ricorrente il punteggio per la risposta errata (-0.33), anzi, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio per la risposta corretta (+2.33) e per il quesito 4 avrebbe dovuto essere, ugualmente, assegnato il punteggio per una risposta corretta (+2.33), con l'effetto di modificare il risultato complessivo della prova resa dalla ricorrente, tanto da permettergli di superare essa prova con il punteggio di 53,94.

Con comunicazione a mezzo pec del 18 febbraio 2022 (all.10) la ricorrente ha chiesto alla Asl di Teramo copia degli atti e dei verbali del concorso, restando la richiesta senza riscontro.

Con comunicazione del 25/02/2022 (all.9) la commissione ha informato i ricorrenti che con verbali 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022 aveva provveduto, con riferimento al test 3 estratto nella sessione cui ha partecipato la ricorrente, di “*confermare quale esatta la risposta così impostata dal sistema*” per il quesito nr. 8 test 3 estratto e di “*considerare corrette sia le risposte esatte date dal sistema*” “c” sia la “a” per la domanda nr 4 del test 3 estratto.

In data 4/3/2022 all’esito delle decisioni della commissione rese nei verbali 11 e 13, è stata pubblicato l’esito della prova unica scritta “rielaborato” (all.12 consultabile al link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>).

Gli atti e provvedimenti impugnati devono, quindi, ritenersi illegittimi e gravemente pregiudizievoli degli interessi della ricorrente che, come sopra rappresentata e difesa ne domanda l’annullamento, nei termini innanzi specificati e per i seguenti motivi.

DIRITTO

Macroscopico errore, eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell’arbitrarietà, illogicità manifesta ed irragionevolezza, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001, del diario della prova unica scritta, quest’ultimo, tra le altre cose, nella parte in cui è stato stabilito che “*il superamento della stessa è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70*”.

Violazione ed errata applicazione dell’art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.

Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento. Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par conditio tra candidati.

Nel diario della prova unica scritta è stato stabilito che il superamento della prova “*è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 49/70*”.

Tale indicazione è stata confermata ai concorrenti in sede d’esame. Tuttavia, contestualmente è stato comunicato che sarebbero state loro sottoposte nr. 30 domande a risposta multipla, ciascuna contenente una sola risposta esatta ed attribuito il punteggio di +2,33 per ogni risposta esatta, -0,33 per ogni risposta errata, nessun punteggio per le risposte non date.

L’illogicità e la contraddittorietà delle informazioni rese e delle decisioni assunte dalla commissione in ordine alla valutazione dei compiti ed all’attribuzione dei punteggi sono lapalissiane.

Infatti, non v'è chi non veda come, attribuendo il punteggio di +2,33 ad ogni risposta corretta, il punteggio massimo conseguibile sarebbe di +69,90 (2,33x30).

Va da sé che, la coerenza logica tra le affermazioni per cui la sufficienza sarebbe stata raggiungibile con il conseguimento di 49/70, ossia i 7/10 del punteggio massimo stabilito (70) e la possibilità di totalizzare un punteggio massimo di 69,90, conduce al risultato per cui la sufficienza deve essere considerata raggiunta con l'ottenimento di un punteggio pari ai 7/10 di 69,90 ossia 48,93 (69.9*7/10).

Pertanto, caratterizzata da illogicità manifesta ed eccesso di potere per travisamento ed arbitrarietà è la scelta della commissione di non considerare “*Superata*” la prova della ricorrente, il quale ha ottenuto un punteggio superiore ai 7/10 del totale conseguibile e ciò coerentemente alle previsioni di cui Diario della prova unica scritta, ove, giova ribadirlo, è stato indicato in 49/70 (7/10 appunto) il punteggio minimo sufficiente per il superamento della prova.

Ulteriore profilo di eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta ed arbitrarietà è ravvisabile nelle modalità di applicazione dei “*criteri di valutazione prova d'esame*” (all. 11) individuati dalla commissione e comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito aziendale, nella misura in cui, in virtù di detti criteri, si è giunti a ritenere non sufficiente il punteggio di 48,95.

La commissione ha distinto i punteggi raggiungibili in categorie di valutazione (insufficiente 0-48 / sufficiente 49-54 / discreto 55-59 / buono 60-64 / distinto 65-69 / ottimo 70) (cfr. all. 8), tuttavia essa distinzione ha un senso ai fini concorsuali nella sola parte in cui delimita il confine tra insufficienza e sufficienza, dato che la graduatoria finale di merito, dovrà essere redatta tenendo conto dell'esatto punteggio conseguito da ogni candidato, in esecuzione delle disposizioni di cui al Bando ed al Diario ed in coerenza con le norme di cui al DPR 487/1994 e del DPR 220/2001.

Posto, dunque, che le modalità di attribuzione del punteggio hanno fatto sì che i concorrenti conseguissero punteggi decimali, i sopra individuati criteri di valutazione risultano illegittimi, illogici e connotati da eccesso di potere ed ambiguità manifesta, nella parte in cui non considerano tali valori decimali ai fini della valutazione (es. da 48.01 a 48.99).

Ne consegue che la sola interpretazione logica di essi criteri di valutazione effettuata in applicazione delle norme del DPR 487/1994 e DPR 220/2021 e in maniera tale da non modificare in *peius* le già stabilite regole concorsuali, è quella resa in applicazione di elementari regole matematiche, in virtù delle quali si deve giungere a considerare sufficienti

tutti i punteggi superiori a 48,50 ed insufficienti quelli inferiori. Soluzione che sarebbe ancor più favorevole all'odierna ricorrente.

Pertanto, i verbali 11 e 13 del 02/02/e 21/02/2022, conosciuti dalla ricorrente nelle sole parti trasfuse nella comunicazione del 25/02/2022, risultano illegittimi ed illogici ed andranno annullati nella parte in cui si rivelano lesivi dei diritti e degli interessi della ricorrente, dato che con essi la commissione, pur dichiarando di riportarsi alle norme di cui al bando, le ha interpretate in maniera illogica e confliggente con esse, giungendo a ritenere la prova della ricorrente "Non superata".

In vero, nell'espletamento delle procedure concorsuali le regole devono essere chiare e predeterminate senza possibilità di soluzioni che si prestano ad interpretazioni o scelte discrezionali.

Il comportamento di sostanziale "*modifica*", attraverso una interpretazione illogica ed irrazionale dei criteri di valutazione da parte della Commissione, integra la violazione dei principi di cui alla carta Costituzionale contenuti negli artt. 3 e 97 e la violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

Per pacifica giurisprudenza, infatti, la *lex specialis* di cui al Bando ed al successivo Diario, vincola l'amministrazione al suo puntuale rispetto, perché il bando di concorso vincola non solo i candidati, ma la stessa amministrazione che non ha alcun margine di discrezionalità in ordine all'applicazione delle sue disposizioni, le quali non possono essere modificate o integrate dopo la loro emissione a pena di illegittimità del procedimento per violazione del principio di *par condicio* tra i candidati.

Risulta, evidente la violazione delle norme di cui al DPR 487/1994, al DPR 220/2001, al D.L. 165/2001 e degli artt. 3 e 97 Cost, delle norme di cui al Bando ed al Diario, nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta dato che la commissione ha inteso interpretare il Bando il Diario ed i "*Criteri di valutazione*" della prova unica scritta, considerando "*Non Superata*" la prova della ricorrente che, invece, ha totalizzato un punteggio corrispondente a quello richiesto, ossia i 7/10 del punteggio massimo conseguibile.

Errata formulazione dei quesiti, macroscopico errore, eccesso di potere nei suoi caratteri tipici dell'arbitrarietà illogicità manifesta ed irragionevolezza, violazione di legge, in particolare del DPR 487/94, del D.L. 44 del 01/04/2021 conv. in legge 76/2021 e del DPR 220/2001, del diario della prova unica scritta, quest'ultimo, tra le altre cose, nella parte in cui in esso diario è stato stabilito che "*La prova unica scritta è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti: infermieristica clinica:*

generale e specialistica; modelli organizzativi assistenziali; modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica; elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale.”

Violazione ed errata applicazione dell'art. 35 comma 3, lett. A) e B) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Eccesso di potere nei suoi caratteri tipici della arbitrarietà, illogicità, incoerenza ed irragionevolezza della azione amministrativa.

Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento, ed imparzialità della P.A. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento. Contraddittorietà dell'azione amministrativa. Violazione del generale principio di affidamento al corretto svolgimento delle prove concorsuali. Violazione della par conditio tra candidati.

Secondo profilo di illegittimità della prova è ravvisabile nella circostanza che tra le domande del test di cui alla Busta 3 e sottoposto alla ricorrente vi era il seguente quesito

Domanda 8 (3 test ricorrente):

“In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:

- a) RM dell'encefalo;*
- b) Prima TC encefalo e poi rachicentesi;*
- c) Rachicentesi e se possibile emoculture;”*

La ricorrente ha risposto al quesito flaggando, quale risposte esatta la b) *Prima TC encefalo e poi rachicentesi*, ritenendola tra tutte l'unica possibile, tuttavia risposta valutata come corretta dall'amministrazione è stata la c) ove si legge: *Rachicentesi e se possibile EMOCULTURE* (e non EMOCOLTURE) e ciò anche a seguito del riesame effettuato alla commissione nei verbali nr 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022, non direttamente conosciuti dal ricorrente, il cui contenuto è stato parzialmente riportato nella comunicazione del 25/02/2022 ove si legge che, con riferimento al quesito: *“la Commissione conferma quale esatta la risposta così impostata dal sistema”*.

È lapalissiano, invece, che la risposta considerata esatta dalla Commissione non può essere tale, dato che nel vocabolario della lingua italiana non esiste la parola “Emocultura”, essendo linguisticamente corretto individuare in “Emocultura” il termine che indica l'esame del sangue finalizzato ad individuare ed identificare i batteri o lieviti presenti nel sangue.

A ciò si aggiunga il fatto che l'affermazione contenuta nella risposta per cui l'esame di “Emocultura” debba essere eseguito quale strumento diagnostico dell'epatite “*se possibile*” è pure assolutamente illogica ed incomprensibile, tenuto conto del fatto che tra tutti gli strumenti diagnostici indicati (TC, RMN e rachicentesi) esso è l'unico sempre possibile, concretandosi in un mero prelievo del sangue.

Quanto detto è sufficiente a considerare impossibile, illogica, ingiusta e connotata da eccesso di potere per travisamento, arbitrarietà, illogicità manifesta, la risposta indicata come esatta

dalla commissione così come la scelta di non modificare e/o integrare l'alveo delle risposte all'esito del riesame dei quesiti, in danno del ricorrente che si è visto decurtato il punteggio di 0,33 e non contabilizzato il punteggio conseguente alla risposta corretta (+2.33).

La ricorrente, infatti, in ragione delle sopraesposte ragioni ha ritenuto di poter immediatamente escludere la risposta sub c), optando per altra risposta, pure da considerarsi ugualmente corretta, "TC (Tomografia computerizzata n.d.r.) e poi rachicentesi" per come si spiegherà nel prosieguo.

Deve, infatti, prima evidenziarsi che il quesito è stato sottoposto ai candidati in violazione delle regole di cui al Diario - ove è previsto che la prova unica scritta "è volta alla verifica delle conoscenze e delle competenze possedute sui seguenti argomenti: infermieristica clinica: generale e specialistica; modelli organizzativi assistenziali; modelli concettuali e strumenti dell'assistenza infermieristica; elementi di legislazione sanitaria regionale e nazionale." - e dell'art. 3 DPR 220/2001, il quale recita al comma 3 "(omissis). I bandi devono indicare le specifiche materie di esame riferite ai singoli profili" e ciò tenuto conto del fatto che "l'approccio diagnostico" finalizzato alla diagnosi delle malattie (nel caso di specie Meningite) non attiene a nessuna delle materie di cui al diario, né è di competenza infermieristica, ma medica.

Sebbene sia indubbio che, anche l'infermiere possa rendere una "diagnosi", per la quale ha competenza di trattamento indipendente, essa diagnosi "infermieristica", appunto, non è relativa alle patologie e dedotta dalle alterazioni strutturali e funzionali dei vari organi, ma è riferita ai problemi della persona, alla risposta umana, reale o potenziale ad un problema di salute (cfr. all. 13 <https://www.nurse24.it/infermiere/lavorare-come-infermiere/diagnosi-infermieristiche.html#:~:text=Mentre%20la%20diagnosi%20medica%20riguarda,ha%20la%20competenza%20di%20trattamento>). Ne consegue che il quesito è posto anche in violazione del DPR 487/1994 art. 1¹ non attenendo esso quesito alla professionalità messa a concorso.

Per mero tuziorismo difensivo deve, infine, evidenziarsi che la risposta data come esatta dalla commissione non può considerarsi univocamente tale.

La letteratura medica sul punto evidenzia come in caso di sospetta meningite gli esami cui sottoporre il paziente per il relativo accertamento possono essere:

Emocolture, Tomografia computerizzata (ossia TC) o RM al fine di constatare la presenza di gonfiore o infiammazioni cerebrali, rachicentesi (ossia puntura lombare per

¹ Art. 1 DPR 487/1994 "L'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene per concorso pubblico (.....omissis) mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria"

verificare il livello di zuccheri nel liquido cerebrospinale (cfr. all.7 <https://mayoclinic.org/diseases-conditions/meningitis/diagnosis-treatment/drc-20350514> all. 8 - <https://adc.bmj.com/content/88/7/615> all. 14 Algoritmo diagnostico della sindrome meningea).

Risulta evidente la violazione delle norme di cui al DPR 487/1987, al DPR 220/2001, al D.L. 165/2001 e degli art. 3 e 97 Cost, delle norme di cui al Bando ed al Diario, nonché l'eccesso di potere per arbitrarietà ed illogicità manifesta dato che il quesito:

- 1) contiene nella risposta considerata corretta dalla Commissione la parola errata “*emocultura*” in luogo di “*emocoltura*” rendendo la risposta impossibile;
- 2) la materia di cui al quesito non è tra quelle di cui al Bando di concorso come rettificato dal diario né riferite alle competenze di cui al profilo professionale messo a Concorso (CPS Infermiere);
- 3) contiene più risposte esatte, tra cui quella resa dalla ricorrente;

risulta, quindi, abnorme ed illegittimo il comportamento della commissione la quale ha invece attribuito alla risposta dell'esponente un punteggio negativo di -0,33; ciò violando, altresì, la *par condicio* tra i concorrenti posto che, così agendo, la commissione ha assegnato 2,33 punti a chi ha reso una risposta inequivocabilmente sbagliata e comunque non certamente esatta, quindi, fuorviante, nel contempo penalizzando altri concorrenti che avevano reso una risposta da ritenersi corretta o che non avevano risposto affatto.

Al riguardo deve essere ribadita la consolidata giurisprudenza, secondo cui ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della *par condicio* desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. St., sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060), sicché, in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 5 gennaio 2021, n. 158). Viepiù che, nel caso di specie, l'errore lessicale ha inevitabilmente falsato la procedura, rendendo impossibile per il candidato fornire una risposta corretta.

Il comportamento della Commissione in punto al quesito in esame, inoltre, integra gli estremi dell'eccesso di potere, laddove non rispetta il principio di ragionevolezza, infatti, in ossequio a detto principio, sotteso finanche a norme di rango costituzionale, appare arbitrario, illogico ed irragionevole che la commissione abbia ritenuto di non modificare la valutazione del quesito in discorso e che i candidati, tra cui la ricorrente, che hanno fornito una risposta al

quesito possibile e, quindi, non errata, si siano visti decurtare 0,33 punti, dal punteggio complessivo e non attribuito il punteggio per la risposta positiva (+2,33).

Per concludere, si esamini la domanda sub 4 della busta n. 3 - turno del pomeriggio-corrispondente alla domanda sub 27 del questionario sottoposto alla ricorrente

Domanda 4 (20 test ricorrente)

“La medicazione idrocolloidale:

- A. *Può rimanere in sito per non più di due giorni e non si modella facilmente né alla ferita né alla zona del corpo interessata;*
- B. *Non aderisce alla superficie della ferita;*
- C. *Se nella ferita sono presenti microrganismi, questo tipo di medicazione ne inibisce la crescita;”*

per la quale la commissione ha stabilito con verbali 11 e 13 del 02/02 e 21/02/2022 di individuare quali risposte esatte sia quella sub c) che quella sub b) e tanto ha stabilito “*in considerazione del tenore letterale non univoco della relativa formulazione*” (cfr. Comunicazione 25/02/2022 all.9).

Ebbene, proprio in ragione della ambiguità della formulazione, la ricorrente si è determinata ad omettere la risposta, al fine di non “*rischiare*” di subire la decurtazione del punteggio (-0,33) qualora la commissione avesse considerato esatta l’una o l’altra delle risposte “*plausibili*”.

Pertanto, la scelta della commissione di attribuire al quesito due risposte parimenti corrette, danneggia la ricorrente e costituisce violazione della par condicio tra i concorrenti, nonché violazione delle norme che regolano l’accesso al pubblico impiego, prima tra tutte quelle di rango costituzionale (artt. 3 e 97 Cost).

Ai fini della dichiarazione di illegittimità dei quesiti per violazione delle regole poste dal D.lgs. 165/2001 e dalle regole di cui al Diario della prova, non possono non rilevare, infatti, la possibilità che vi siano risposte alternative e ugualmente esatte o, comunque, plausibili ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova a risposta multipla (In questo senso TAR Abruzzo Sent 546/2017 - T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

Ne consegue che, anche per la presente domanda la commissione avrebbe dovuto attribuire alla ricorrente il punteggio per la risposta esatta (+2,33).

Il fatto che la mancata attribuzione del punteggio per non aver risposto al quesito abbia, in uno alle altre indicate erronee valutazioni, determinato un punteggio inferiore e, comunque, l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei candidati che hanno superato la prova, avendo ella conseguito il punteggio di 48,95, in luogo di 53,94 (+2,33 +0,33 domanda 8 e +2,33 domanda 4), fa sì che l'illogicità e l'irragionevolezza del comportamento della commissione nelle operazioni relative al concorso, abbia falsato l'esito della prova stessa e la *redigenda* graduatoria e prodotto direttamente un danno in capo all'esponente che si è vista dichiarare la prova "*non superata*".

È di tutta evidenza che l'esclusione dalla graduatoria della ricorrente attraverso la mancata attribuzione de punteggio dovuto, determina un danno in capo alla stessa. Infatti, qualora l'accoglimento del ricorso determinasse il suo inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, successivamente allo scorrimento della graduatoria, fino alla posizione utile per la sua assunzione, ella subirà un danno corrispondente alle retribuzioni non percepite dal momento della dovuta assunzione e sino all'esecuzione della stessa.

P.Q.M.

Si chiede che Codesto Tribunale Amministrativo Regionale, voglia, disattesa ogni avversa eccezione e istanza

- 1) **IN VIA CAUELARE**, sospendere gli atti impugnati e, per gli effetti, considerare la prova della ricorrente superata con il punteggio di 53,94 o la inserisca nella redigenda graduatoria di merito, con il punteggio di 48,95 da considerarsi sufficiente per il superamento della prova ai fini della sommatoria con il punteggio di cui ai titoli e dell'inserimento nella posizione corretta della redigenda graduatoria di merito;
- 2) **NEL MERITO**, Accogliere il ricorso e annullare gli atti impugnati per quanto di interesse della ricorrente e, quindi, riconoscere il diritto della stessa a vedere considerata "Superata" con il punteggio di 53,94 o altro accertato o, in ogni caso superata con il punteggio di 48,95 la prova unica scritta del Concorso Pubblico per Titoli di esame per la copertura di nr 90 posti a tempo indeterminato di CPS - personale infermieristico - infermiere, categoria D ruolo sanitario, indetto dalla Asl di Teramo con deliberazione nr. 1965 del 9/12/2020, ai fini della sommatoria con il punteggio di cui ai titoli e, comunque, dell'inserimento nella posizione corretta della graduatoria finale di merito;

condannare l'amministrazione resistente ad attribuire alla Sig.ra **POPESCU DENISA IONELA**, il punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande nr. 8, e 4 del Test contenuto nella Busta nr. 3 della "**Traccia prova scritta del 24/11/2021 Turno n. 2**" estratta e corrispondenti alle domande nr. 3 e 20 del test svolto dalla ricorrente (Prova PPSDSN87E56Z129F) e, conseguentemente, alla rideterminazione del punteggio complessivo a lei attribuito, con valutazione positiva dell'esito della prova unica scritta ed inserimento nella graduatoria finale di merito nella posizione che risulterà dall'attribuzione del punteggio di 53,94 o altro accertato o, in ogni caso, con il punteggio di 48,95 da sommarsi a quello conseguente alla valutazione dei titoli e delle riserve, con salvezza di ogni effetto giuridico ed economico *ex tunc*; **condannare** l'Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente nel caso in cui l'accoglimento del ricorso determinasse l'inserimento in graduatoria in posizione utile per l'assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento della A.S.L. di Teramo.

Si allegano:

1. Delibera ASL TERAMO n. 1965 del 09/12/2020;
2. Diario prova unica scritta;
3. Busta 2 estratto turno 1;
4. Busta 3 estratta Turno 2;
5. Esito Prova;
6. Test sostenuto dal ricorrente con correzione;
7. Meningitis Diagnosis;
8. Diagnosis and treatment of bacterial meningitis . H El Bashir, M Laundry, R Booy;
9. Comunicazione ai candidati del 25/02/2022;
10. Istanza di accesso agli atti amministrativi a mezzo pec;
11. Criteri di valutazione;
12. Esito prova post rielaborazione correzioni;
13. "La diagnosi infermieristica" Nurs24;
14. Algoritmo diagnostico della sindrome meningea tratto da Elsevier EMC – Medicina d'urgenza 2019, 14(1): 1-10;
15. Esito prova suppletiva.

Ai sensi e per gli effetti del TU Spese di Giustizia 115/2002, si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato di € 325,00.

Teramo, lì 16 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso ed evidenziano la sussistenza del *fumus boni juris*. Il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita della fondamentale occasione di vedersi vincitrice o, comunque, collocata nella corretta posizione della graduatoria finale del concorso che ben potrebbe anche essere tempestivamente attinta da altre Aziende Sanitarie ai sensi della Legge 350/2003 ai fini assunzionali.

Appare innegabile anche la sussistenza del *periculum in mora*, ciò fondando i presupposti per la sospensione degli impugnati provvedimenti, e la concessione del provvedimento cautelare richiesto. Infatti, sul Diario della prova pubblicato sulla GU n.83 del 19-10-2021 e sul sito aziendale al Link <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/21-Prova-scritta-u-Infermiere.pdf> è indicato che “la correzione della prova unica avverrà in maniera automatizzata **successivamente alla valutazione dei titoli** dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa”. Essendo stato pubblicato in data 04/03/2021 l'Esito rielaborato della prova (all.12 <https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/22-Esito-post-rielaborazione-Infermieri.pdf>), **la pubblicazione della graduatoria è imminente.**

Pertanto, è estremamente necessario evitare che la ricorrente sia estromessa dalla graduatoria e perda la possibilità di essere dichiarata vincitrice del concorso e/o correttamente inserita nella graduatoria, perdendo così l'opportunità di essere assunta a tempo indeterminato presso la Asl di Teramo o altra Asl utilizzatrice della graduatoria ai sensi della legge 350/2003.

Infatti, è indubbio che l'approvazione della graduatoria con esclusione della ricorrente, sarebbe tale da pregiudicare in modo grave e irreparabile la possibilità stabilizzare definitivamente la propria vita professionale, possibilità inscindibilmente legata alla pianificazione e realizzazione dei propri progetti ed aspirazioni di vita, **tutti aspetti non suscettibili di ottenere un ristoro economico una volta pregiudicati.**

Per quanto dedotto, i sottoscritti avv.ti Mira De Zolt e Simona Mazzilli,

FANNO ISTANZA EX ART. 55 C.P.A. AFFINCHE'

Il TAR Abruzzo, voglia disporre l'attribuzione in via provvisoria e con riserva alla ricorrente del punteggio corrispondente alle risposte esatte alle domande 3 e 20 test della ricorrente ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

Voglia, Codesto Ecc.mo TAR far luogo alla sospensione della efficacia degli atti impugnati e di ogni precedente e/o ulteriore atto adottato dalla commissione esaminatrice e/o dall'Amministrazione procedente, relativamente all'esclusione della ricorrente, adottando i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni per consentire alla ricorrente di essere inserita nella graduatoria finale di merito, nelle more del celebrando giudizio.

P.Q.M

si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle domande cautelari.

Con riserva di motivi aggiunti. Salvezze illimitate.

Teramo, li 16 marzo 2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI
DELL'ART. 41 CO. 4 C.P.A.**

LA Sig.ra **POPESCU DENISA IONELA**, nato a Romania il 16/05/1987 C.F. PPSDSN87E56Z129F, residente in Teramo Putignano Via Giorgio Perlasca 12, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. ti **Mira De Zolt** (C.F. DZLMRI74T62E058J) e **Simona Mazzilli** (CF MZZSMN75E47H501F) del Foro di Teramo, tenuto conto che il ricorso è fondato sulla contestazione dell'esito delle prove e, dunque, che **tutti i partecipanti (3686) sono comunque potenziali controinteressati** e risultando la notificazione ad un numero così elevato di persone impossibile e, comunque, estremamente difficoltosa,

FA ISTANZA A CHE

Il TAR Abruzzo, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a. e 150 c.p.c., autorizzi la ricorrente alla notificazione del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito Istituzionale della Asl di Teramo da perfezionarsi nel termine di legge.

Teramo, lì 16/03/2021

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli

Attestazione di conformità

Ai fini della notifica del sovrascritto ricorso si attesta che la presente copia è conforme all'originale nativo digitale notificato alla parte resistente e depositato presso la Cancelleria del TAR Abruzzo.

Teramo, lì 16/03/2022

Avv. Mira De Zolt

Avv. Simona Mazzilli